

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DOMANDE E AL
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PER MEDIE E
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114
Legge Regionale 07 giugno 1999 n. 12

COMUNE di
ARVIER

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1

NATURA DEL PROVVEDIMENTO

1. Il presente provvedimento disciplina i criteri e le norme sul procedimento concernenti le domande e il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita, nonché gli indirizzi e i criteri per programmare lo sviluppo delle medie strutture di vendita, così come previsto dall'articolo 8, 1 e 2¹ comma della deliberazione del Consiglio Regionale 12 gennaio 2000, n. 1088/XI.

ARTICOLO 2
DEFINIZIONI

1. Ai fini degli articoli che seguono si intendono per:
 - a) **DECRETO**: il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";
 - b) **LEGGE REGIONALE**: la legge regionale Valle d'Aosta 7 giugno 1999 n. 12 "Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale".
 - c) **DIRETTIVE REGIONALI**: la deliberazione del Consiglio Regionale 12 gennaio 2000 n. 1088/XI "approvazione di indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale 12/1999".

ARTICOLO 3
AMBITO TERRITORIALE

1. Il comune di Arvier rientra nell'area sovracomunale corrispondente alla Comunità Montana "Gran Paradis".
2. Nel comune di Arvier sono ammesse le seguenti tipologie:
 - a) medie strutture di minore dimensione (M1)
 - b) grandi strutture di minore dimensione (G1) nei limiti previsti dall'articolo 5 delle direttive regionali
 - c) grandi strutture di grandi dimensione (G2) nei limiti previsti dall'articolo 5 delle direttive regionali
 - d) centri commerciali

TITOLO II
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
ARTICOLO 4

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a 1.500 mq., l'estensione o il cambiamento del settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione comunale.
2. Il termine di conclusione del procedimento inerente la richiesta di autorizzazione per le medie strutture di vendita è stabilito in novanta (90) giorni dalla data di presentazione della domanda, purché formalmente regolare e completa degli elementi di cui al successivo articolo. Per data di presentazione si intende quella in cui la domanda è ricevuta dal protocollo generale del Comune.
3. Ove la domanda risulti formalmente regolare e corretta sono attivati i controlli e le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati indicati nei modi stabiliti dal successivo articolo 7.
4. Qualora la domanda non sia regolare o corretta per riscontrate incompletezze, omissioni o incomprendibilità in relazione agli elementi richiesti, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro venti giorni, indicandone i motivi; in questo caso il termine decorre dal positivo riscontro.
5. Il termine di cui al precedente comma può essere interrotto una sola volta dal comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del comune e che il comune stesso non possa acquisire autonomamente. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di elementi o allegati alla domanda, che risultino prescritti dalla normativa vigente.
6. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima, non interrompono il termine di cui al secondo comma.
7. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia comunicato il diniego, la domanda si intende accolta. Sono escluse dal silenzio-assenso i casi disciplinati dal D.P.R. 09 maggio 1994, n. 411².

8. Gli atti relativi al procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dal Capo VIII della legge regionale 02 luglio 1999, n. 18³.

ARTICOLO 5

ELEMENTI DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E MODALITÀ DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE

1. La domanda deve essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica di cui all'articolo 10, comma 5⁴, del decreto legislativo 114/1998.
2. La domanda effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace e idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto né ad avviare il procedimento di richiesta dell'autorizzazione - e quindi a conseguire gli scopi voluti dall'interessato - ed è conseguentemente, respinta ed archiviata e di ciò è data espressa comunicazione all'interessato.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata o inviata in duplice copia con tutte le firme in originale (titolare o legale rappresentante dell'impresa, altri amministratori o soci di cui all'articolo 2 D.P.R. 252/98⁵, eventuale preposto), una per il Comune, una per il richiedente.
4. La domanda deve essere compilata in maniera completa e chiara con:
 - a) l'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
 - b) la specificazione dell'operazione che s'intende effettuare;
 - d) le dichiarazioni prescritte dal Decreto, presenti e contenute - in relazione all'operazione che interessa - da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.
5. Alla domanda devono inoltre essere allegati:
 - a) eventuale dichiarazione attestante il possesso delle priorità ed automatismi previsti all'articolo 4, 1° comma⁶ della deliberazione del Consiglio Regionale 12 gennaio 2000, n. 1088/XI;
 - b) attestato di idoneità urbanistica ai sensi dell'articolo 10, 2° comma⁷ della legge regionale 12/1999 o dichiarazione sostitutiva;
 - c) relazione circa le conseguenze occupazionali, il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, il rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati;
 - d) planimetria generale aggiornata della località nella scala della map-

pa catastale estesa sull'area circostante della proprietà per una fascia di larghezza non inferiore a 100 metri comprendente almeno una strada carrozzabile o parte della più vicina frazione nella quale siano indicati i fabbricati esistenti;

- e) planimetria debitamente quotata, in scala adeguata (preferibilmente 1:100 o 1:200) dell'esercizio esistente o da realizzare con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici (utili interne) e indicazione delle altezze interne dei singoli locali. Tale planimetria deve essere conforme a quella allegata alla concessione edilizia, se già in possesso e/o corrispondere alla realtà dei luoghi. In caso di ampliamento deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare tramite separate planimetrie ed una di unione;
 - f) planimetria in scala adeguata indicante gli spazi destinati a parcheggio e verde sia ad uso pubblico sia ad uso privato con relative verifiche analitiche.
6. I documenti di cui al punto d), e), f), se già in possesso dell'Amministrazione Comunale o di un altro ente, potranno essere certificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso degli stessi con l'identificazione dell'intestatario, del numero e data del provvedimento.

ARTICOLO 6

CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. La realizzazione di una nuova media struttura di vendita è subordinata:
 - a) alle condizioni previste dal successivo articolo 21;
 - b) alla compatibilità territoriale di cui all'articolo 7⁸ della legge regionale 12/1999;
 - c) alle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C.;
 - d) alle altre norme vigenti e per il solo settore alimentare alle norme igienico/sanitarie.

ARTICOLO 7

PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA DOMANDA

- 1. Il responsabile del procedimento ricevuta la domanda regolarmente redatta provvede:

- a) a dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della legge regionale 02 luglio 1999, n. 18 - Capo III²;
 - b) alla verifica che le dichiarazioni contenute nella domanda risultino veritiere;
 - c) alla verifica della compatibilità territoriale di cui all'articolo 7⁸ della legge regionale 12/1999;
 - d) alla verifica della conformità dell'insediamento ai vigenti strumenti urbanistici e alla relativa normativa;
 - e) alla verifica della conformità con il successivo articolo 21;
 - f) alle altre norme vigenti e per il solo settore alimentare alle norme igienico/sanitarie;
 - g) alla verifica se il richiedente gode del diritto di priorità di cui all'articolo 4, 1⁶ comma delle direttive regionali;
 - h) alla verifica se l'autorizzazione sia un "atto dovuto" ai sensi dell'articolo 4, 2⁹ comma delle direttive regionali.
2. Il responsabile del procedimento ai fini istruttori acquisisce il parere dall'Ufficio Tecnico in materia urbanistica-edilizia.

ARTICOLO 8

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E MOTIVI DI DINIEGO

1. Al termine del controllo positivo di cui al precedente articolo l'autorità individuata dalla normativa vigente provvede al rilascio dell'autorizzazione amministrativa.
2. Il soggetto dovrà comunicare al Comune di Arvier l'inizio dell'attività.
3. L'autorizzazione è negata:
 - a) quando l'apertura o l'ampliamento della media struttura non rispetti i criteri ed i parametri di cui all'articolo 6;
 - b) qualora sia stata negata, o comunque non acquisito il titolo abilitativi in materia edilizia per la realizzazione dell'insediamento nei sessanta giorni dal rilascio delle autorizzazioni amministrative al commercio.
4. Nel caso di domande concorrenti per l'apertura di una media struttura di vendita valgono le priorità previste dall'articolo 4, 1 comma⁶ delle direttive regionali.

ARTICOLO 9
TRASFERIMENTO DI SEDE

1. Il trasferimento di sede di un esercizio di media struttura è disciplinato dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 4, 5, 6, 7, 8.

ARTICOLO 10
AMPLIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA

1. L'ampliamento di un esercizio di media struttura è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 4, 2° comma⁹ della deliberazione del Consiglio Regionale 12 gennaio 2000, n. 1088/XI e dai precedenti articoli 4, 5, 6, 7, 8.

ARTICOLO 11
ESTENSIONE O CAMBIAMENTO DEL SETTORE MERCEOLOGICO

1. L'estensione o il cambiamento del settore merceologico è equivalente all'apertura di un nuovo esercizio.

TITOLO III
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
ARTICOLO 12

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

1. L'apertura è soggetta ad autorizzazione comunale secondo le modalità, per quanto compatibili, dell'articolo 4 del presente provvedimento e quanto previste all'articolo 5¹⁰ della legge regionale 12/1999.
2. Ove la domanda risulti formalmente regolare e corretta sono attivate le procedure previste all'articolo 5¹⁰ della legge regionale 12/1999.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 180 giorni.
4. Qualora la domanda non sia regolare o corretta per riscontrate incompletezze, omissioni o incomprensibilità in relazione agli elementi richiesti, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro venti giorni, indicandone i motivi. In questo caso il termine decorre dal positivo riscontro. Le eventuali integrazioni devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni e il termine si intende decorrente dalla presentazione della stessa solo se formalmente regolare e corretta, mentre, in caso contrario, cominciano a decorrere dalla completa e corretta presentazione delle necessarie integrazioni.
5. La domanda si intende accolta qualora non sia stato comunicato il diniego entro centoventi giorni dall'indizione della conferenza come previsto dall'articolo 5, 5 comma della legge regionale.

ARTICOLO 13

ELEMENTI DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E MODALITÀ
DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE

1. La domanda deve essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica di cui all'articolo 10, comma 5⁴, del decreto legislativo 114/1998, integrata con la documentazione di cui all'articolo 5¹⁰, 1° comma della legge regionale 12/1999.
2. Si applica per quanto compatibile l'articolo 5 del presente provvedimento con l'aggiunta della presentazione di un progetto con indicati i servizi o i requisiti minimi di efficienza commerciale di cui all'articolo 6¹² delle direttive regionali.

ARTICOLO 14

CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La realizzazione di una nuova grande struttura di vendita è subordinata:
 - a) alle condizioni previste dal successivo articolo 21;
 - b) alla compatibilità territoriale di cui all'articolo 7⁸ della legge regionale 12/1999;
 - c) alle condizioni previste dagli articoli 5¹¹ e 6¹² della deliberazione del Consiglio Regionale 12 gennaio 2000, n. 1088/XI;
 - d) alle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C.;
 - e) alle altre norme vigenti e per il solo settore alimentare alle norme igienico/sanitarie.

ARTICOLO 15

PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA DOMANDA

1. Si applica per quanto compatibile l'articolo 7 del presente provvedimento.

ARTICOLO 16

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E MOTIVI DI DINIEGO

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta e convocata dall'organo stabilito dalle norme statutarie competente ad emanare l'atto autorizzatorio finale, nei termini previsti dall'articolo 5¹⁰ della legge regionale 12/1999.
2. L'autorizzazione è negata:
 - a) qualora l'apertura o l'ampliamento non rispetti i criteri ed i parametri di cui all'articolo 14;
 - b) qualora non esista disponibilità della necessaria superficie di vendita autorizzabile;
 - c) qualora sia stata negata, o comunque non acquisito il titolo abilitativi in materia edilizia per la realizzazione dell'insediamento nei sessanta giorni dal rilascio delle autorizzazioni amministrative al commercio.
3. Nel caso di domande concorrenti per l'apertura di una grande struttura di vendita nella medesima area si tiene conto di quanto previsto dall'articolo 5¹¹ sesto comma della deliberazione del Consiglio Regionale 12 gennaio 2000, n. 1088/XI.

ARTICOLO 17
TRASFERIMENTO DI SEDE

1. Il trasferimento di sede di grandi strutture di vendita è disciplinato dall'articolo 7¹³ della deliberazione del Consiglio Regionale 12 gennaio 2000, n. 1088/XI.
2. L'istanza regolarmente presentata per il trasferimento nell'ambito comunale si intende accolta qualora non sia stato comunicato il diniego entro novanta giorni dalla data della domanda.

ARTICOLO 18
AMPLIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA

1. L'ampliamento di un esercizio di grande struttura è disciplinato dalle disposizioni di cui agli articoli 4¹⁴, 4° comma e 5¹¹, 4 comma della deliberazione del Consiglio Regionale 12 gennaio 2000, n. 1088/XI secondo le procedure di cui ai precedenti articoli 12, 13, 14, 15, 16.

ARTICOLO 19
ESTENSIONE O IL CAMBIAMENTO DEL SETTORE MERCEOLOGICO

1. L'estensione o il cambiamento del settore merceologico è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 5¹¹, 5° comma della deliberazione del Consiglio Regionale 12 gennaio 2000, n. 1088/XI.

TITOLO IV
PROGRAMMAZIONE URBANISTICO-COMMERCIALE
ARTICOLO 20

DISPOSIZIONI DI CARATTERE URBANISTICO

1. In attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 12 del 7 giugno 1999 e dell'articolo 8 della deliberazione del Consiglio Regionale 12 gennaio 2000, n. 1088/XI ed in attesa dell'adeguamento del P.R.G.C. attraverso una variante sostanziale da attuarsi nei tempi e nei modi fissati dalla L.R. n. 11/1998 continuano ad applicarsi le norme ed i parametri del vigente P.R.G.C.

ARTICOLO 21

INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICO COMMERCIALE

1. Gli indirizzi per la programmazione urbanistico-commerciale sono i seguenti:
 - a) APERTURA DI NUOVE MEDIE STRUTTURE DI MINORE DIMENSIONE (M1)
Sono ammessi nuovi insediamenti su tutto il territorio comunale compatibilmente alle norme del vigente P.R.G.C.
 - b) APERTURA DI NUOVE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
Stante il complesso di aree urbane la realtà dell'offerta commerciale e al fine di evitare un depauperamento della rete commerciale non sono ammesse nuove grandi strutture, sia di minore dimensione (G1) sia di maggiore (G2) dimensione.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 22

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO E TRATTAMENTO DATI
SENSIBILI

1. La legittimazione all'accesso dei documenti amministrativi è riconosciuta a chiunque possa dimostrare che il provvedimento e gli atti endoprocedurali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti.
2. E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici o per la comunicazione con soggetti esterni.
3. E' garantito in ogni caso all'interessato l'esercizio dei diritti previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".